

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA MENSILE  
ANNO XXXIV  
a cura di  
**GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI**

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca  
giusprivatistica nell'Università di Padova*

**7-8/2018**

 [edicolaprofessionale.com/NGCC](http://edicolaprofessionale.com/NGCC)

## **Unanimità o maggioranza per introdurre i contributi consortili?**

*di Emanuele Cusa*



la surrogazione di chi abbia erogato la provvidenza s'incarica di mettere ogni cosa al suo posto [...]. Quando ciò non avviene, perché la surrogazione non si dà (per la natura risarcitoria dell'attribuzione) o non viene concretamente attuata, il principio dell'incumulabilità premia chi si è comportato in modo negligente e rischia di fomentare condotte inefficienti, perché erode gli incentivi che dovrebbero orientare la condotta degli operatori [...]. Può darsi, cioè, che, date le circostanze, qualcuno – l'attore o il convenuto – abbia da guadagnare senza merito specifico: il primo perché incamera un surplus che non gli è dovuto, il secondo perché vede alleggerita la propria esposizione risarcitoria. Qui si prospetta una scelta di valore che l'opzione avallata [...] lascia fuori dal quadro”; BELLISARIO, *Il problema dei benefici collaterali e i paradossi della compensatio lucri cum damno*, in *Giur. it.*, 2017, 1816 s., secondo cui “la lettura proposta [...] implica una rigida applicazione del c.d. principio di integrale riparazione del danno che, invero, non ha affatto una rilevanza tale, nel nostro ordinamento, da non consentire deroghe (sia in peius che in melius). E altresì «questa sua asettica e matematica applicazione finisce per ridurre drasticamente la quantificazione del danno (e l'accertamento della sua esistenza) ad una mera operazione contabile e per sconfessare la poliedricità delle funzioni attuali – di certo non solo compensative – della responsabilità civile”. Per analoghe e più approfondite considerazioni, nonché per l'ulteriore critica relativa al fatto che la soluzione proposta dalle ordinanze di rimessione sia incentrata esclusivamente sulla causalità e non consideri a sufficienza la funzione delle erogazioni patrimoniali in gioco, si veda BELLISARIO, *Il problema della compensatio lucri cum damno*, *Cedam*, 2018, 117 ss.

Al contrario, si sono espressi favorevolmente rispetto al medesimo approccio, sostenendo che la *compensatio lucri cum damno* dovesse considerarsi come un principio generale dell'ordinamento e replicando, in gran parte, alle critiche sopra menzionate, *ex multis*: FERRARI, *La compensatio lucri cum damno: è il confine*, cit., 995; MOLINARO, *Il principio della compensatio lucri cum damno tra vecchi e nuovi orientamenti della Corte di Cassazione*, in *Rass. Avv. Stato*, 2015, 59; MONTI, *La c.d. “compensatio lucri cum damno” torna alle Sezioni Unite*, in questa *Rivista*, 2017, I, 1494.

Rispetto al ruolo del principio di integrale riparazione nel nostro sistema di responsabilità civile, si veda, recentemente, PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in *Danno e resp.*, 2017, 435, che, nel commentare Cass., sez. un., n. 16601/2017, dopo averne rilevata la natura internazionalprivatistica, ha sottolineato che la decisione, pur affermando la polifunzionalità della responsabilità civile, consente di derogare al principio di integrale riparazione del danno e di creare risarcimenti punitivi soltanto in presenza di un'intermediazione legislativa. Per analoghe considerazioni, in precedenza, BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Eur. e dir. priv.*, 2009, 944 s.: “Nessuno può dubitare che la funzione primaria della moderna responsabilità civile è, e presumibilmente continuerà a essere, la funzione compensativa [...]. Al risarcimento dei danni non patrimoniali insuscettibili di valutazione economica si addice invece una funzione diversa, che convenzionalmente si esprime in termini di funzione satisfattiva. Quest'ultima funzione può convivere con una funzione sanzionatoria, a seconda dei casi ancillare o trainante. Ma è al legislatore, e non al giudice, che compete il potere di prevedere l'innesto di questa funzione sanzionatoria, e la giustificazione di una limitata sfera di risarcibilità di danni aventi un connotato lato sensu punitivo. In questi limiti, può dirsi che, in un sistema dominato dalla compensazione, sopravvive [...] o nasce [...] una prospettiva di deterrenza. Dilatarne la portata [...] è atteggiamento culturalmente sconsiderato oltre che operativamente improvido”. *Contra*, BELLISARIO, *Il problema della compensatio*, cit., 127-133, secondo cui il principio di integrale riparazione del danno, applicato da sempre con non pochi ostacoli per assicurare l'effettività della tutela, è in una fase storica di attenuazione, specialmente dopo Cass., sez. un., n. 16601/2017 che, “a fronte della rassicurante conferma della sostanziale continuità rispetto alla tradizione”, avrebbe “messo in discussione [...] proprio la convinzione assoluta secondo cui il nostro diritto della responsabilità civile ‘è mirato sul danno, non sull'offensore’, nonché il corollario di essa, costituito dall'affermazione categorica che sottrarre l'autore d'un danno alle conseguenze di questo ‘è (...) figlia d'una concezione ancestrale dell'illecito”.

## Società

CASS. CIV., I sez., 2.2.2018, n. 2623 – AMBROSIO *Presidente* – DOLMETTA *Estensore* – DE AUGUSTINIS P.M. (concl. conf). – CIEM s.c.p.a. (avv.ti Montalbano e Stagno d'Alcontres) – Prov. Palermo e al. (avv. Surdi) – Conferma App. Palermo, 18.5.2013

SOCIETÀ – SOCIETÀ CONSORTILI – CONTRIBUTI CONSORTILI – INTRODUZIONE E MODIFICAZIONE – UNANIMITÀ DEI SOCI – NECESSITÀ (cod. civ., artt. 2345, 2602, 2615 *ter*)

Per l'introduzione *durante societate* dei contributi consortili è necessario il consenso di tutti i soci della società consortile, quand'anche essa assuma la forma della società di capitali.

*dal testo:*

**Il fatto.** 1. La società consortile per azioni CIEM, “Centro per l'internazionalizzazione e la promozione dell'economia euro mediterranea”, ricorre per cassazione nei confronti di Confindustria Sicilia, di Confindustria Palermo, della Provincia regionale di Palermo, di Ismea e di Irfis, articolando cinque motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 18 maggio 2013, n. 815. Con distinti controricorsi resistono Confindustria Sicilia, Confindustria Palermo, Provincia regionale di Palermo e Irfis. Non ha invece svolto attività difensive Ismea. Confindustria Sicilia, Confindustria Palermo e Irfis hanno inoltre depositato separate memorie ex art. 378 c.p.c.

2. La controversia giunta ora all'esame della Corte trae origine da una Delib. assunta a maggioranza dall'assemblea straordinaria di CIEM il 15 marzo 2005, che ha introdotto nel relativo statuto una clausola intesa a stabilire che “le eventuali perdite saranno coperte da versamenti dei soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell'art. 2603, comma 3, c.c.” (art. 35). A questa modifica dello statuto ha fatto seguito una delibera dell'assemblea ordinaria della detta società consortile, che in data 3 agosto 2005 ha approvato a maggioranza il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, con ribaltamento sui singoli consorziati delle perdite dell'esercizio, in proporzione delle quote da ciascuno possedute. Per l'accertamento della nullità delle indicate delibere hanno promosso distinte azioni i consorziati Confindustria Palermo e Provincia regionale di Palermo avanti al Tribunale di Palermo. Nello stesso turno di tempo, CIEM ha richiesto e ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti dei consorti Ismea, Confindustria Sicilia e Irfis per il pagamento delle somme poste a loro carico dalla detta assemblea di bilancio: opponendosi ai relativi decreti, anche questi consorziati hanno rilevato la nullità delle richiamate delibere assembleari. Riunite le controversie, il Tribunale di Palermo ha accolto le domande di nullità delle delibere in discorso, con pronuncia del 23 marzo 2009, come poi corretta, su richiesta dei consorziati, da apposita ordinanza del 26 giugno 2006. Nei confronti della detta pronuncia ha sporto appello CIEM. La Corte siciliana ha confermato per intero la sentenza impugnata, salvo solo portare a compimento carico di CIEM anche le spese relative al primo grado del giudizio.

**I motivi.** 3. I motivi di ricorso, svolti da CIEM, evocano i vizi che qui di seguito vengono richiamati. Il primo motivo (p. 12 del ricorso) assume “violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 2, c.p.c. e art. 156, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere ritenuto che l'omessa indicazione “Provincia regionale di Palermo” nell'intestazione dell'atto, sia stato emendata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 26 giugno 2009, emessa a conclusione del procedimento di correzione”. Il secondo motivo (p. 15) invoca, poi, “violazione e falsa applicazione dell'art. 111, commi 1 e 2, Cost. per assoluta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, formulata mediante rinvio ad altra ordinanza”. Il terzo motivo (p. 16) censura, a sua volta, “violazione e falsa applicazione degli artt. 2379 e 2434 bis c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere ritenuto che la pronuncia di invalidità della delibera assembleare “possa essere

emessa con riferimento alle impugnazioni contenute negli atti di citazione in opposizione a d.i. proposte da Confindustria, Ismea e Irfis”, in applicazione dei generali principi di cui agli artt. 1421 e 1422 c.c.”. Il quarto motivo (p. 22) adduce, inoltre, “violazione e falsa applicazione degli artt. 2615 ter, 2603 e 2607 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere ritenuto che l'introduzione dell'obbligo a carico dei soci di copertura delle perdite registrate nel corso degli esercizi finanziari debba essere introdotto con il consenso unanime dei soci”. Il quinto motivo (p. 29) rileva, altresì, “violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 2423 c.c. – Vizio di motivazione con riferimento alla illegittimità della Delib. di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004”.

4. Con il primo motivo di ricorso, CIEM assume, in particolare, che l'omessa indicazione della Provincia di Palermo nella intestazione della sentenza di primo grado, come pure l'omessa trascrizione delle conclusioni formulate da questa parte, vengano a comportare non già un semplice vizio di irregolarità – come tale emendabile in via di correzione (secondo quanto in effetti avvenuto nella fattispecie in esame) – bensì un vero e proprio caso di nullità della sentenza.

5. Il motivo non può essere accolto. Posto quanto rilevato dalla sentenza della Corte territoriale, infatti, si tratta di vizi “tutti di natura puramente formale... già emendati dallo stesso Tribunale”. Secondo l'orientamento di questa Corte, d'altro canto, la nullità della sentenza “è determinata soltanto da un contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione. Laddove, invece, sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la motivazione sia ancorata ad un elemento oggettivo che inequivocabilmente la sostenga, si da potersi escludere una ipotesi di ripensamento del giudice, va esclusa l'insanabilità del contrasto, trattandosi, in tali casi, di mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione” (cfr. così Cass., 18 maggio 2016, n. 10229; v. altresì, in specie, Cass. SS.UU., 12 febbraio 2013, n. 3265).

6. Il secondo motivo di ricorso riprende il tema dell'avvenuta correzione della sentenza di primo grado, in via segnata assumendo che la motivazione portata al riguardo dalla pronuncia impugnata non può limitarsi a un “generico richiamo” dell'ordinanza di correzione, tanto più se indicativo unicamente della data di deposito del provvedimento.

7. Anche questo motivo non può essere accolto. Lo stesso, in particolare, si manifesta inammissibile per erronea individuazione della tipologia di vizio, non risultando censurabile quello di insufficiente motivazione in relazione a una questione di diritto. D'altra parte, il motivo si manifesta pure infondato, posto che l'ordinanza correttiva non può essere considerata “documento extraprocessuale”, come pretenderebbe il ricorrente.

8. Il terzo motivo di ricorso muove dalla constatazione che “il giudizio di opposizione al D.I. n. 362 del 2006 promosso da Irfis”, quello “n. 304/06 promosso da Ismea” e quello “n. 290/06 promosso da Confindustria” Sicilia, sono “fondati

sulla presunta invalidità” della Delib. dell’assemblea straordinaria che ha introdotto una nuova versione dell’art. 35 dello statuto sociale e della delibera dell’assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio. Posta tale premessa, il motivo assume che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che l’invalidità delle delibere “ben poteva venire dedotta anche con gli atti di opposizione, non fosse altro in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1421 e 1422 c.c.”. In realtà – puntualizza il ricorrente – “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione, da parte della società, dei crediti vantati verso i soci in base alla delibera di approvazione del bilancio, il socio opponente può fare valere esclusivamente questioni riguardanti l’efficacia della stessa e quindi attinenti alla sussistenza della stessa e/o alla documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione”.

9. Il motivo non può essere accolto. In proposito, va rilevato, prima di ogni altra cosa, che i consorziati Confindustria Palermo e Provincia Regionale di Palermo hanno fatto valere la nullità delle delibere in questione non già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con appositi atti di citazione assumendo l’illiceità dell’oggetto delle stesse (con separati atti, notificato l’uno in data 14/15 dicembre 2005, come indicato dal relativo controricorso a p. 3; l’altro in data 9 novembre 2005, secondo il rispettivo controricorso, p. 2). Il che manifesta l’inammissibilità della censura così proposta dal ricorrente, per difetto di interesse. A parte questo rilievo, per sé stesso assorbente, pure va riscontrato che non si scorgono ostacoli processuali alla rilevazione di un vizio di nullità negoziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Del resto, nel caso in questione le opposizioni proposte hanno oggettivamente riguardato la mancata sussistenza del credito preteso da CIEM nei confronti dei singoli consorziati, in quanto credito fondato su titolo assunto come nullo (tale essendo, nella prospettiva delineata dagli opposenti, la delibera di modifica statutaria dell’art. 35, che si pone come base fondante della richiesta di somme contenuta nella delibera di approvazione del bilancio di esercizio).

10. Il quarto motivo di ricorso concerne il punto centrale della fattispecie sostanziale sottoposta all’esame di questa Corte. Ad avviso del ricorrente, per l’introduzione durante societate di una clausola di “copertura perdite da parte dei consorziati in proporzione delle quote possedute” non occorre il consenso di tutti i consorziati, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Secondo il ricorrente, risulta invece sufficiente, in proposito, la sussistenza della maggioranza dei consensi dei consorziati (non per teste, ma per quote). “Le società consortili” sono – così si ragiona “società integralmente assoggettate alla disciplina del tipo sociale adottato”; nel caso di specie, il tipo sociale adottato è quello della s.p.a.; “nella società per azioni – e, quindi, anche nella società consortili – l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non prevede una maggioranza più elevata”.

11. Il motivo non merita accoglimento. Non risulta infatti condivisibile il ragionamento del ricorrente, che si è appena riferito. Corretta appare, di contro, la soluzione fatta propria dalla sentenza della Corte palermitana. Questa, nel motivare il relativo assunto, è venuta a soffermarsi e a coinvolgere

tanto la normativa specificamente dedicata alla materia dei consorzi, quanto la disciplina propria della società per azioni. Sotto il primo profilo, la sentenza ha rilevato, in particolare, che le norme degli artt. 2603 e 2607 c.c. sono da annoverare tra i “principi fondamentali” dell’istituto, da stimare “non derogabili” neppure nel caso in cui il consorzio assuma la “veste di una società per azioni”, per tale proposito richiamandosi al precedente di Cass., 4 novembre 1982, n. 5787. Sotto il secondo aspetto, essa ha in specie ravvisato la sussistenza di una “stretta analogia” tra la fattispecie in esame e “quella di cui all’art. 2345 c.c., divieto di modificare senza il consenso di tutti i soci gli obblighi di prestazioni accessorie non previsti dall’atto costitutivo”. Il Collegio ritiene corretta l’impostazione di base che è stata adottata dalla Corte territoriale, pur stimando di dovere apportare allo svolgimento, che in concreto ne è stato fatto, talune precisazioni e chiarimenti. Come segue in appresso.

12. È tradizionale orientamento di questa Corte l’assunzione di una prospettiva che tenda a conciliare – a mediare, per così dire – tra la causa mutualistica, che si assume propria del consorzio e delle società consortile in genere, e la struttura disciplinare del tipo societario, che venga nel concreto adottato dall’autonomia dei consorziati. Nell’evoluzione rappresentata dal presente, tale prospettiva sembra trovare il proprio punto di equilibrio nell’ammettere l’eventualità, in linea di principio, che “l’inserimento di una causa consortile possa comportare una deroga implicita ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l’applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno Consortile”: ma questo unicamente nel rispetto del limite invalicabile costituito dal mantenimento e conservazione dei “connotati fondamentali del tipo societario prescelto”, che non potrebbero mai venire “stravolti sino al punto da renderlo non riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale” (così, nei tempi più recenti, Cass., 23 marzo 2017, n. 7473, che riprende la linea già tracciata, tra le altre pronunce, da Cass., 27 novembre 2003, n. 18113; Cass., 4 gennaio 2005, n. 122; Cass., 17 giugno 2011, n. 13293).

13. La fattispecie, qui concretamente in esame, si ferma – ivi pure esaurendosi – sul tema dell’introduzione durante societate di una clausola che pone a carico dei consorziati (in proporzione delle quote rispettivamente possedute) l’obbligo di nuovi conferimenti per il caso si verificano delle perdite di esercizio. Rispetto a questa fattispecie tipo, tutt’altro che priva di diffusione a livello operativo, non constano specifici precedenti di questa Corte (tale non potendo essere considerata la pronuncia di Cass., n. 122/2005, che riguarda il problema dell’effettivo rispetto, da parte di una Delib. assembleare, di una clausola di “ribaltamento perdite” sicuramente già sussistente nello statuto della società). Per tale specifica fattispecie tipo (di introduzione ex novo, nel corso di svolgimento del contratto sociale, di una clausola di ribaltamento perdite sui soci), non sembra comunque delinearsi una possibile divergenza tra regole consortili e regole dei diversi tipi societari, che talora viene a segnare – lo si è appena notato – il fenomeno delle società consortili. Le due serie di regole appaiono piuttosto convergere, in effetti, verso un’unica direzione sostanziale. La normativa codicistica sui consorzi in generale è univoca, invero, nell’indicare che tutte le modifiche del contratto costitutivo debbono

riportare il consenso di ciascun consorziato, secondo quanto indica, in particolare, la norma dell'art. 2607, comma 2; il fatto che tale disposizione consenta all'autonomia statutaria di disporre una diversa e maggioritaria regola, da introdurre comunque all'unanimità, segnala la misura della differenza che intercorre tra le due ipotesi anche in punto di affidamento dei singoli partecipanti. E all'interno di questa prospettiva non può non essere apprezzata pure la disposizione dell'art. 2615 ter, comma 2 (in caso di società consortile, "l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in danaro"): l'espressione "atto costitutivo" venendo per l'appunto a identificarsi, qui, nel necessario consenso di ciascun socio consorziato. È principio generale delle c.d. società di capitali, d'altra parte, che i soci non possono venire obbligati a eseguire nuovi e ulteriori conferimenti. Da quest'angolo visuale, la disposizione dell'art. 2345, comma 2, c.c. ("se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti da questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci") rappresenta, per la verità, solo un caso di applicazione di questo principio (anche qui l'apposizione nell'atto costitutivo di una diversa e maggioritaria regola dando vita a una figura di società che si manifesta fortemente differenziata da quella di base assunta dal codice).

14. Il quinto motivo assume che la sentenza impugnata "non si è pronunciata in ordine alla questione relativa alla validità del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004". Lo stesso pure rileva che, "al tempo della redazione della predisposizione del progetto di bilancio", l'art. 35 (nel testo introdotto dalla Delib. dell'assemblea straordinaria di pochi mesi prima) era "norma vigente, regolarmente omologata ed iscritta nel registro delle imprese e, come tale, doveva essere applicata dagli amministratori e da tutti gli organi sociali, ivi compresa l'assemblea e il Collegio sindacale". 15. Il motivo non può essere accolto. La Corte ha in modo espresso valutato come "assorbito" il motivo di appello presentato per i vizi propri della delibera di approvazione del bilancio. In effetti, tale delibera è affetta da vizio di nullità derivata, traendo il titolo del compiuto "ribaltamento perdite" nella delibera di introduzione a maggioranza della relativa clausola, che si è visto essere nulla. D'altro canto, il comportamento che era corretto tenessero gli amministratori e i sindaci del consorzio, su cui insiste in modo particolare il motivo in esame, non ha nulla a che vedere con l'oggetto della controversia qui in esame.

16. In conclusione, il ricorso va rigettato. (Omissis)

### «Unanimità o maggioranza per introdurre i contributi consortili?»

di Emanuele Cusa\*

Per la prima volta la Corte di Cassazione affronta il problema di come possano essere inseriti i contributi consortili nell'atto costitutivo di una società consortile (nel caso di specie, in forma di s.p.a.). La Supr. Corte, aderendo alla tesi sostenuta dalla dottrina quasi unanime, statuisce che per una tale modificazione statutaria sia necessaria l'unanimità dei soci consorziati. Questa statuizione discenderebbe dal supposto «principio generale delle cc.dd. società di capitali» «secondo il quale i soci non possono venire obbligati a eseguire nuovi e ulteriori conferimenti». Nella presente nota si condivide la posizione della Corte di Cassazione, ma si dissente sulla relativa motivazione, partendo da una ricostruzione della fattispecie e della disciplina dei contributi consortili.

#### I. Il caso

Una società per azioni con scopo consortile modificò il 15.3.2005 il proprio statuto con una deliberazione assembleare presa a maggioranza, introducendo la seguente clausola: «le eventuali perdite saranno coperte da versamenti dei soci in proporzione alle quote possedute» ai sensi dell'art. 2603, comma 3°, cod. civ. Dopo questa modificazione statutaria l'assemblea ordinaria della predetta società approvò il 3.8.2015 il bilancio relativo all'esercizio 2014, stabilendo altresì un «ribaltamento sui singoli consorziati delle perdite dell'esercizio, in proporzione delle quote da ciascuno possedute». Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 23.3.2009, dichiarò la nullità delle due deliberazioni

assembleari sopra ricordate (la seconda delle quali affetta da «nullità derivata» dalla nullità della clausola sopra riportata) e tale sentenza è stata totalmente confermata prima dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 815 del 18.5.2013 e poi dalla Corte di Cassazione con la sentenza qui annotata.

#### II. Le questioni

##### 1. La fattispecie dei contributi consortili.

La clausola statutaria contestata nel procedimento conclusosi con la sentenza in commento è una pattuizione non rara nelle società consortili.

Il cosiddetto ribaltamento delle perdite sociali ai soci di una società consortile (diverso dal cosiddetto ribal-

\* Contributo pubblicato in base a *referee*.

tamento dei costi e dei ricavi ai soci di una società consortile; su questa fattispecie, da ultimo, CASS., sez. un., 14.6.2016, n. 12191, *infra*, sez. III) rappresenta uno dei possibili contenuti dei contributi consortili, i quali sono dal 1976 espressamente contemplati nel codice civile, grazie all'art. 2615 *ter*, comma 1°. In effetti, il pagamento dovuto a titolo di contributo consortile può discendere dal previo accertamento di perdite di esercizio e dalla conseguente necessità di coprirle, ma anche da altre cause, come quella di dover compensare la società consortile per i servizi consortili resi al relativo socio beneficiario.

Purtroppo, l'art. 2615 *ter*, comma 1°, cod. civ., si limita solo a evocare i contributi consortili («obbligo dei soci di versare contributi in denaro»), omettendone la relativa disciplina.

Il contributo consortile corrisponde certamente a un'obbligazione pecuniaria (stante l'inequivoco dato testuale sopra richiamato), in capo al socio consorziato, nascente (non da un patto parasociale, bensì) dall'atto costitutivo di una società consortile (così la giurisprudenza ormai consolidata, tra cui CASS., 4.1.2005, n. 122, *infra*, sez. III, ove si precisa che i contributi in parola devono essere almeno determinabili nell'atto costitutivo, essendo altrimenti dovuti in base «ad arbitrarie ed incontrollabili determinazioni degli organi sociali»). Atto costitutivo, quello appena indicato, da qualificarsi necessariamente come contratto, non potendo esistere stabilmente una società consortile con un unico socio consorziato (così CUSA, *Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina*, 382, *infra*, sez. IV).

Il contributo consortile, una volta che sia stato regolarmente ed efficacemente introdotto nell'atto costitutivo di una società consortile, costituisce una situazione giuridica passiva inclusa nel fascio di posizioni soggettive riassuntivamente denominato come partecipazione sociale, rappresentata da una quota nelle società consortili costituite secondo il tipo cooperativa [regolata anche dalle norme sulla s.p.a. (coop-s.p.a.) o regolata anche dalle norme sulla s.r.l. (coop-s.r.l.)], s.n.c., s.a.s., s.r.l. o (secondo alcuni, come DE ANGELOS, *Ancora sullo scopo e sulla disciplina delle società consortili*, 29, *infra*, sez. IV, nonostante l'art. 2615 *ter*, comma 1°, cod. civ. ss.), ovvero da una o più azioni nelle società consortili costituite secondo il tipo s.p.a., s.a.p.a. o cooperativa.

L'obbligo sociale in parola ha valenza solo all'interno della società consortile (al pari dell'eventuale regola statutaria volta a prevedere la partecipazione non proporzionale dei soci nelle perdite sociali, realizzabile rispettando gli artt. 2265 e 2348, comma 2°, cod. civ.), nel senso che i creditori sociali non possono chiederne l'adempimento come creditori dei soci così obbligati. Dunque, la previsione di contributi consortili nell'atto costitutivo di una società consortile non

incide in alcun modo sul regime della responsabilità dei suoi soci verso i creditori sociali.

Ma, allora, una società consortile con personalità giuridica (come riporta CUSA, *Le società consortili*, 374, all'11 giugno 2010, il 99,46% delle società consortili italiane erano con personalità giuridica), se prevede i contributi consortili, non fa mai diventare i propri soci a responsabilità illimitata (o, comunque, a responsabilità non limitata al conferimento dovuto in ragione della partecipazione sociale posseduta). D'altra parte, se così accadesse, la relativa clausola sarebbe irrimediabilmente nulla per incompatibilità con il tipo societario prescelto e pertanto sostituita *ex artt.* 1339 e 1419, comma 2°, cod. civ. dalla disposizione imperativa violata.

Il creditore sociale, se non può agire in qualità di creditore diretto del socio inadempiente nel pagamento dei contributi consortili, può però surrogarsi alla società (in caso di inerzia dei suoi amministratori) ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., «per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni»; tale intervento sostitutivo, infatti, è ritenuto dalla migliore dottrina (ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, 396, *infra*, sez. IV) ammissibile in presenza dell'analogo caso di inadempimento dell'obbligo dei conferimenti.

Il contributo consortile (*rectius*, il relativo obbligo), se non può mai integrare la fattispecie 'conferimento' (non potendo imputarsi a capitale sociale, neanche parzialmente, la relativa somma di denaro pagata dal consorziato), può invece essere sussunto nella fattispecie 'prestazione accessoria' di cui all'art. 2345 cod. civ.; questa infatti è configurabile in tutti i tipi societari codicistici (così BERTOLOTTI, *Società con prestazioni accessorie*, 252-255, *infra*, sez. IV) e può avere ad oggetto una somma di denaro (salvo che sia contemplata nell'atto costitutivo di una s.p.a. non consortile; *contra* BERTOLOTTI, *Società con prestazioni accessorie*, 280-286, per il quale la prestazione accessoria non può mai consistere direttamente nell'apporto di denaro, poiché altrimenti sarebbe un doppio del conferimento).

Il contributo consortile, benché normalmente – ma non necessariamente, stante la flessibilità del dettato di cui all'art. 2615 *ter*, comma 2°, cod. civ.; *contra* CASS., 11.6.2004, n. 11081, *infra*, sez. III, ove il contributo in parola si distinguerebbe dai prestiti sociali e sarebbe da assimilare ai versamenti a fondo perduto per il fatto che non genererebbe mai «alcun obbligo di remunerazione o di restituzione» – corrispondente all'obbligo di versare una somma di denaro a fondo perduto (cioè senza che detta somma debba essere restituita dalla società ricevente), potrebbe comunque essere qualificato come una prestazione accessoria, se – come accade di regola – è collegato sinallagmaticamente con una controprestazione della società (come il servizio consortile o l'interesse commisurato al contributo consor-

tile versato); controprestazione, quest'ultima, che al limite può corrispondere (similmente a quanto vale necessariamente per il conferimento) all'attribuzione o al mantenimento della partecipazione sociale assegnata a chi, rispettivamente, si assume l'obbligo del contributo consortile o lo adempie esattamente.

In effetti, la sanzione per l'inadempimento del contributo consortile – al pari di quanto può accadere *ex lege* per il conferimento (artt. 2344 e 2466 cod. civ.) o statutariamente per la prestazione accessoria (art. 2345, comma 1°, cod. civ.) in caso di loro inadempimento – può corrispondere all'esclusione dalla società consortile, quand'anche quest'ultima fosse costituita in forma di s.p.a. o di s.a.p.a. (così, per la dottrina, CUSA, *Le società consortili*, 397 e, per la giurisprudenza, CASS., 8.11.2000, n. 14523 e, da ultimo, TRIB. MILANO, 16.10.2015, entrambe *infra*, sez. III), a condizione che l'atto costitutivo abbia espressamente previsto tale sanzione nel caso di specie, ai sensi (non già dell'art. 2603, comma 2°, n. 6 cod. civ., bensì) dell'art. 2345, comma 1°, cod. civ. (applicato direttamente o analogicamente, come si preciserà *infra*).

In conclusione, per chi scrive i contributi consortili sono qualificabili come una specie del genere delle prestazioni accessorie in senso stretto (la cui fattispecie è delineata nell'art. 2345 cod. civ.), almeno quando vi sia (come accade normalmente) un rapporto sinallagmatico tra tali contributi e una prestazione della società (corrispondente, al limite, all'attribuzione o al mantenimento della partecipazione sociale).

## 2. La disciplina dei contributi consortili.

Se non vi sono ormai dubbi, in dottrina e in giurisprudenza, sui fenomeni che possono essere sussunti nella fattispecie legale 'contributo consortile', vi sono ancora significativi spazi di incertezza sulla disciplina dei contributi consortili e, più ampiamente, sulla disciplina delle stesse società consortili.

Tanto per esemplificare l'ampiezza dell'incertezza sulla disciplina valevole per le società consortili, ricordo che la giurisprudenza di legittimità pare ormai assestarsi sul seguente principio di diritto: una clausola statutaria di una società consortile può derogare «alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile» (così la sentenza qui commentata). Principio, quello appena ricordato, che però costringe l'interprete a sceverare quali siano gli aspetti essenziali del fenomeno consortile, così rinviando sostanzialmente alle mutevoli opinioni dei giudici l'individuazione dei confini entro i quali l'autonomia statutaria possa muoversi. Un minor grado di incertezza si avrebbe invece se si seguisse quella dottrina (forse non maggioritaria, qui rappresentata da SPOLIDORO, *Società consor-*

*tili: disciplina, mutualità spuria e ribaltamento dei costi e dei ricavi*, 1202, *infra*, sez. IV) secondo la quale lo statuto della società consortile non dovrebbe contrastare con alcuna norma imperativa della disciplina del tipo societario prescelto, ovvero, con più elasticità, quella giurisprudenza (così, pare, CASS., 27.11.2003, n. 18113 e CASS., 12.4.2005, n. 7536, entrambe *infra*, sez. III) secondo la quale l'autonomia statutaria sarebbe limitata soltanto dalle norme imperative identificative del tipo prescelto.

Limitando ora l'attenzione alla disciplina dei contributi consortili, se si aderisce alla ricostruzione, secondo la quale tali contributi sono normalmente qualificabili come prestazioni accessorie in senso stretto (tesi contrastata dalla dottrina maggioritaria, qui rappresentata da SARALE, *Consorti e società consortili*, 558 e da MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, 316, entrambi *infra*, sez. IV) o comunque sono equiparabili alle predette prestazioni in punto di disciplina, ai contributi consortili si applica l'art. 2345 cod. civ. o *direttamente* (in presenza delle s.p.a., delle s.a.p.a. e delle coop-s.p.a. consortili, se la loro regolamentazione statutaria *consente* di sussumerli nella fattispecie di cui all'art. 2345 cod. civ.) o *analogicamente* (in presenza vuoi dei restanti tipi societari utilizzabili per perseguire lo scopo consortile, vuoi delle s.p.a., delle s.a.p.a. e delle coop-s.p.a. consortili, se la loro regolamentazione statutaria *non consente* di sussumerli nella predetta disposizione civilistica). A favore dell'applicazione analogica dell'art. 2345 cod. civ. (salvo il divieto ivi contenuto di prevedere il denaro come possibile oggetto delle prestazioni accessorie) alle prestazioni accessorie regolate nell'atto costitutivo di una s.r.l. è ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, 494 s.

Il parametro di calcolo dei contributi consortili, se la loro disciplina fosse massimamente coerente con lo scopo consortile che la società consortile deve perseguire, dovrebbe corrispondere alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra socio consorziato e società consortile, similmente all'analoga fattispecie dei ristorni di cui all'art. 2545 *sexies* cod. civ. (i quali devono essere proporzionali, appunto, «alla quantità e qualità degli scambi mutualistici», essendo la loro disciplina massimamente coerente con lo scopo mutualistico, di cui quello consortile è ormai ritenuto pacificamente una specie), diventando così i contributi in parola «una sorta di ristorno negativo» (CUSA, *Le società consortili*, 398). Tuttavia, a volte anche per ragioni fiscali, i contributi consortili sono calcolati in proporzione alla quota di partecipazione riferibile a ciascun socio consorziato (come nel caso scrutinato dalla sentenza qui commentata), ovvero sono ripartiti in parti uguali tra i soci consorziati.

La sentenza qui commentata sembra presupporre la legittimità della clausola dell'atto costitutivo di qualsiasi società consortile, mediante la quale si ripartisco-

no tra i soci i contributi consortili per ripianare le perdite sociali in base alle partecipazioni sociali di ciascun consorziato. A favore della validità di una tale pattuizione è comunque la dottrina assolutamente maggioritaria (qui rappresentata da MARASÀ, *Contributi in denaro nelle società consortili e autonomia statutaria*, 916 s., *infra*, sez. IV), anche se non mancano isolate posizioni dissenzienti (come CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, 328-339, *infra*, sez. IV, secondo il quale la clausola in parola, almeno nelle società consortili in forma di s.p.a. o di s.r.l., sarebbe «nulla per un duplice, concorrente motivo: essa consentirebbe sacrifici patrimoniali non giustificati alla luce della causa mutualistica che caratterizza la società consortile e sarebbe incompatibile con il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali fondato sulla limitazione del rischio»).

### 3. L'introduzione o la modifica dei contributi consortili.

Circa i consensi necessari per introdurre statutariamente i contributi consortili, la sentenza qui annotata segue l'opinione della quasi unanime dottrina (qui rappresentata da MARASÀ, *I contratti associativi a dodici anni dalla riforma del diritto societario*, 33 s., *infra*, sez. IV; *contra* SPOLIDORO, *Le società consortili*, 179 s., *infra*, sez. IV, per il quale la specifica disciplina dei contributi consortili, corrispondente all'art. 2615 *ter*, comma 2° cod. civ., renderebbe la clausola statutaria «che li prevede una normale disposizione dell'atto costitutivo [...] soggetta al principio maggioritario»), secondo la quale questa modificazione dell'atto costitutivo deve essere presa con il consenso di tutti i soci consorziati, qualsiasi sia il tipo societario da loro prescelto per perseguire lo scopo consortile. Lo stesso consenso di tutti i soci è richiesto per unanime opinione dei giuristi anche per modificare i contributi consortili (come accadrebbe, ad esempio, se si cambiasse il loro parametro di calcolo).

Chi scrive ribadisce (cfr. CUSA, *Le società consortili*, 395) l'adesione alla lettura dominante appena ricordata, non condividendo però le seguenti quattro argomentazioni fornite nella sentenza della Supr. Corte qui annotata, relativa – rammento – a una società consortile governata dalla disciplina della s.p.a.

La *prima argomentazione* si basa sull'art. 2607, comma 1°, cod. civ., il quale, con norma derogabile, prevede il consenso di tutti i consorziati per modificare il contratto di consorzio. Questa disposizione non può però certamente rappresentare uno degli aspetti essenziali del fenomeno consortile, attesa la sua derogabilità. Dunque, l'art. 2607, comma 1°, cod. civ. non possiede alcuna capacità derogatoria della disciplina imperativa del tipo s.p.a., la quale stabilisce inderogabilmente che qualsiasi modificazione statutaria deve avvenire attraverso una deliberazione assembleare maggioritaria.

La *seconda argomentazione* si basa sul sintagma «atto costitutivo» contenuto nell'art. 2615 *ter*, comma 2°, cod. civ., da cui discenderebbe il «necessario consenso di ciascun socio consorziato» per l'introduzione dei contributi consortili. Anche questa argomentazione è priva di fondamento, poiché nel diritto delle società lucrative (diverse dalla s.s.) cui si applica la disposizione appena citata, il sintagma 'atto costitutivo' indica il contratto di società (o può corrispondere alternativamente, nelle s.p.a. e nelle s.r.l., all'atto unilaterale di società) non solo al momento della costituzione della società (ove è necessario il consenso di tutti i soci fondatori), ma anche *durante societate* (ove non è normalmente necessario il consenso di tutti i soci).

La *terza argomentazione* si basa sull'assunto che i contributi consortili siano dei conferimenti e che pertanto, non potendosi costringere un socio a eseguire nuovi conferimenti (principio ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza; per quest'ultima cfr. CASS., 22.1.1994, n. 654 e CASS., 22.8.2006, n. 18218, entrambe *infra*, sez. III), non si potrebbe neanche costringere il socio a eseguire contributi consortili, se in entrambi questi casi lo stesso socio non abbia dato il proprio previo consenso. Contro questa argomentazione basta ricordare quanto precisato sopra, secondo il quale il contributo consortile è necessariamente diverso dal conferimento.

La *quarta e ultima argomentazione* fa discendere la necessaria unanimità dei soci consorziati dall'art. 2345, comma 3°, cod. civ., il quale sarebbe a sua volta «un caso di applicazione» del «principio generale delle c.d. società di capitali» «secondo il quale i soci non possono venire obbligati a eseguire nuovi e ulteriori conferimenti». Similmente pare ragionare chi (MARASÀ, *I contratti associativi a dodici anni dalla riforma del diritto societario*, 33) afferma che l'unanimità dei consensi richiesta nel caso di specie discenderebbe dalla necessità «di derogare alla regola [la cui emersione si avrebbe con l'art. 2253, comma 1°, cod. civ.] ... secondo cui i soci [delle sole società lucrative] sono obbligati verso la società soltanto per i conferimenti determinati nell'atto costitutivo».

Anche quest'ultima argomentazione non è condivisibile per le seguenti due ragioni.

La *prima ragione*: nessun socio di società costituita secondo uno dei tipi civilisticamente concepiti (e pertanto anche di una cooperativa) può essere costretto ad eseguire nuovi conferimenti contro la propria volontà; il conferimento, infatti, è un atto volontario (corrispondente a una proposta o a una accettazione, a seconda dei casi) del socio, finalizzato a concludere il contratto di sottoscrizione della partecipazione sociale.

La *seconda ragione*: ritengo che l'art. 2345, comma 3°, cod. civ. sia l'emersione di un principio generale diverso da quello evocato dalla Cassazione nella sentenza qui annotata.

Più precisamente, nel diritto societario vale il prin-

cipio secondo il quale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, occorra sempre il consenso del socio per incidere direttamente sulle sue situazioni giuridiche passive (così già ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, 494 s., circa il principio da ultimo enunciato) o, ancora più precisamente, per imporgli di mettere a disposizione della società nuove risorse rispetto al conferimento iniziale, a titolo di ulteriore conferimento, a titolo di prestazione accessoria o ad altro titolo (RESCIO, *Regolamentazione statutaria dell'investimento azionario: unanimità o maggioranza nell'introduzione della clausola di drag-along?*, 1070 s., *infra*, sez. IV). Dunque, a tutela del socio dissenziente dalla decisione sociale che impone (o può imporre in futuro) nuovi esborsi, l'ordinamento riconosce non già un diritto di recesso [eventualmente applicando direttamente o analogicamente al caso di specie l'art. 2437, comma 1°, lett. g), cod. civ.], bensì un ben più forte diritto di veto (sul rapporto tra questi due diritti sociali, il secondo dei quali applicato dopo la riforma del 2003 in un numero decrescente di casi, a beneficio del primo diritto, cfr. MARASÀ, *I contratti associativi*, 25-30).

L'esistenza nel diritto societario del principio testé enunciato può essere provata ricordando le seguenti disposizioni, da considerarsi come emersioni di tale principio:

gli artt. 2441, 2481 *bis*, comma 1°, e 2524, commi 3° e 4°, cod. civ., da cui si ricava il diritto (ma non l'obbligo) di eseguire nuovi conferimenti; partendo dalla facoltatività della sottoscrizione dell'aumento di capitale, si è arrivati a sostenere, vuoi il necessario consenso di tutti i soci tenuti ad eseguire versamenti a fondo perduto per rendere efficace nei loro confronti la relativa deliberazione assembleare (così ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, 489), vuoi la nullità della deliberazione assembleare di una cooperativa volta ad imporre a tutti i soci un pagamento per adempiere a un mutuo contratto dalla loro società (TRIB. ROMA, 20.5.2013, *infra*, sez. III);

gli artt. 2500 *sexies*, comma 1°, e 2500 *septies*, comma 3°, cod. civ., i quali impongono il consenso di tutti i soci destinati ad assumere la responsabilità illimitata a seguito della deliberazione maggioritaria di trasformazione regressiva o eterogenea presa da una società di capitali; in mancanza del consenso anche di uno solo dei predetti soci, secondo la dottrina unanime, la deliberazione in parola sarebbe radicalmente inefficace e pertanto non iscrivibile nel registro delle imprese;

l'art. 2345, comma 3°, cod. civ., da cui discende l'inefficacia della deliberazione assembleare che introduce o modifica (direi, solo in senso peggiorativo) una o più prestazioni accessorie "senza il consenso di tutti i soci"; poiché questa disposizione rappresenta l'emersione del principio generale sopra sostenuto, il consenso, la cui mancanza rende inefficace l'introdu-

zione o la modifica peggiorativa della prestazione accessoria, non è di tutti i soci (così invece BERTOLOTTI, *Società con prestazioni accessorie*, 330-340), bensì dei soli soci tenuti ad eseguire la prestazione accessoria (così BARTALENA, *Le prestazioni accessorie*, 839 ss., *infra*, sez. IV).

Quindi, posso proporre due conclusioni.

*La prima:* per introdurre o per modificare in modo peggiorativo i contributi consortili previsti nello statuto di una società consortile occorre il consenso di tutti i soci obbligati a eseguire tali contributi in forza dell'art. 2345, comma 3°, cod. civ., applicato al caso di specie direttamente o analogicamente.

*La seconda:* una società che intende incidere direttamente su almeno una situazione giuridica passiva di uno o più soci (come accade ogni qualvolta si introducono o si peggiorano i contributi consortili), in mancanza di un'espressa disposizione legale di segno opposto [come l'eccezionale art. 6, comma 1°, lett. e), l. 3.4.2001, n. 142, il quale consente all'assemblea di una società cooperativa in stato di crisi di prevedere, a maggioranza, «forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie»], non può farlo solo con una decisione presa a maggioranza, ma deve ottenere anche il consenso di tutti i soci la cui situazione passiva di natura finanziaria è stata introdotta o modificata *in peius*. Non essendovi i predetti consensi, infatti, la relativa decisione dell'organo sociale sarà completamente inefficace per il socio non consenziente.

Come l'introduzione dei contributi consortili nell'atto costitutivo di una società consortile deve essere presa con il consenso di tutti i soci, così gli stessi consensi sono necessari per inserire una clausola statutaria che legittimi la maggioranza dei soci (con una corrispondente loro decisione, anche non collegiale; la non collegialità nelle società con personalità giuridica presuppone però che questa decisione non modifichi l'atto costitutivo per imporre l'obbligo in parola) o gli amministratori (ipotesi espressamente contemplate e ritenute legittime in CASS., 4.1.2005, n. 122, cit.) a prevedere in un secondo tempo l'obbligo dei contributi consortili.

Naturalmente, affinché sorga l'obbligo dei contributi consortili è necessario che l'atto che li faccia sorgere (o che li possa far sorgere in futuro) indichi con esattezza almeno i «criteri della loro determinabilità» (CASS., 4.1.2005, n. 122, cit.); il che accade, ad esempio, con la clausola statutaria esaminata nella sentenza qui commentata: la quantificazione dei contributi consortili dovuti da ciascun socio è determinabile con precisione, essendo pari alla quota della perdita di esercizio (risultante da un bilancio regolarmente approvato) corrispondente alla quota di partecipazione al capitale sociale del corrispondente socio.

### III. I precedenti

Come precisato nelle motivazioni della stessa sentenza qui commentata, non risultano esservi precedenti pronunce della Corte di Cassazione circa i consensi dei soci necessari per introdurre o modificare in senso peggiorativo i contributi consortili che possono essere previsti nell'atto costitutivo delle società consortili.

Le decisioni giurisprudenziali citate nella precedente sezione sono le seguenti: CASS., 22.1.1994, n. 654, in *Giur. comm.*, 1995, II, 184; CASS., 8.11.2000, n. 14523, in *Società*, 2001, 183; CASS., 27.11.2003, n. 18113, in questa *Rivista*, 2005, I, 354; CASS., 11.6.2004, n. 11081, in *Società*, 2005, 53; CASS., 12.4.2005, n. 7536, *ivi*, 2006, 1241; CASS., 4.1.2005, n. 122, in *Giur. it.*, 2005, 972; CASS., 22.8.2006, n. 18218, in *Società*, 2007, 39; TRIB. ROMA, 20.5.2013, in *il caso.it*; TRIB. MILANO, 16.10.2015, in *Giur. it.*, 2016, 1661; CASS., sez. un., 14.6.2016, n. 12191, in *Società*, 2016, 1193.

### IV. La dottrina

Sulle tre questioni elencate, *supra* sez. II, cfr. BAR-

TALENA, *Le prestazioni accessorie*, nel *Trattato Colombo-Portale*, vol. 1, III, Utet, 2004, 839 ss.; BERTELOTTI, *Società con prestazioni accessorie*, Giuffrè, 2008, *passim*; CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, Giappichelli, 2003, 320 ss.; CUSA, *Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II, 374-402; DE ANGELIS, *Ancora sullo scopo e sulla disciplina delle società consortili*, in *Società*, 2018, 23-39; MARASÀ, *Contributi in denaro nelle società consortili e autonomia statutaria*, *ivi*, 2012, 912-917; MARASÀ, *I contratti associativi a dodici anni dalla riforma del diritto societario*, Giappichelli, 2015, 23-52; MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Giuffrè, 1988, 316-320; RESCIO, *Regolamentazione statutaria dell'investimento azionario: unanimità o maggioranza nell'introduzione della clausola di drag-along?*, in *Giur. comm.*, 2012, II, 1055 ss.; SARALE, *Consorzi e società consortili*, nel *Trattato Cottino*, 3, Cedam, 2004, 558-562; SPOLIDORO, *Le società consortili*, Giuffrè, 1984, 179 s.; SPOLIDORO, *Società consortili: disciplina, mutualità spuria e ribaltamento dei costi e dei ricavi*, in *Società*, 2016, 1193 ss.; ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, nel *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Giuffrè, 2010, *passim*.

## Trasporto

CORTE GIUST. UE, grande sez., 20.12.2017, causa C-434/15 – LENAERTS Presidente – E. JUHÁSZ, A. BORG BARTHET, D. ŠVÁBY Relatori – M. SZPUNAR Avvocato Generale

TRASPORTO – SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE – PIATTAFORMA DIGITALE – SERVIZI NEL SETTORE DEI TRASPORTI – QUALIFICAZIONE – SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE – ESCLUSIONE (TFUE, art. 58, par. 1; dir. n. 34/98 CE; dir. n. 32/2000 CE; dir. n. 123/2006 CE)

**Un servizio d'intermediazione avente ad oggetto la messa in contatto mediante un'applicazione per *smartphone*, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizi nel settore dei trasporti», ai sensi dell'art. 58, par. 1, TFUE. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 56 TFUE, della dir. n. 123/2006 CE e della dir. n. 31/2000 CE.**

*dal testo:*

(*Omissis*)

13. Il 29 ottobre 2014 l'Elite Taxi ha proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (tribunale di commercio n. 3 di Barcellona, Spagna) affinché tale giudice accertasse che le attività della Uber Systems Spain violano la normativa vigente e costituiscono pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale, ai sensi della Ley 3/1991 de Competencia Desleal (legge n. 3/1991 relativa alla concorrenza sleale), del 10 gennaio 1991. L'Elite Taxi chiede altresì che la Uber Systems Spain sia condannata a cessare la sua condotta sleale consistente nel fornire assistenza ad altre società del gruppo tramite l'erogazione di servizi di prenotazione su richiesta mediante dispositivi mobili e Internet.

Essa chiede, infine, che tale giudice vieti alla Uber Systems Spain di esercitare in futuro tale attività.

14. Il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (tribunale di commercio n. 3 di Barcellona) ha accertato previamente che, se è vero che la Uber Systems Spain esercita la propria attività in Spagna, tale attività è collegata a una piattaforma internazionale, il che giustifica che l'operato di tale società sia valutato a livello dell'Unione europea. Esso rileva, in seguito, che né la Uber Systems Spain né i conducenti non professionisti dei veicoli interessati dispongono delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento sui servizi di taxi dell'agglomerato urbano di Barcellona, del 22 luglio 2004.

15. Per verificare se le pratiche della Uber Systems Spain e delle società a essa collegate (in prosieguo, congiuntamen-